

# **Informazioni di Lavoro e Previdenza**

23 dicembre 2013

**Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è responsabile dell'infortunio.**

**L'indennità di mancato preavviso di licenziamento non è esigibile nei confronti dell'impresa committente se risulta essere maturata dopo la cessazione del contratto di appalto.**

**Trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine.**

<b>Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è responsabile dell'infortunio.</b>	<b>Corte di Cassazione, sentenza n. 27127 del 2013.</b>
--	---

Un lavoratore, nell'eseguire la sostituzione della lampada di emergenza di un mezzo compattatore, avvalendosi di una scala normale, non dotata di dispositivi antiscivolo ed inadatta all'uso, cadeva dall'altezza di circa 3,5 metri riportando gravi lesioni.

Il Tribunale e la Corte d'Appello condannavano il datore di lavoro e la compagnia assicuratrice dello stesso al pagamento, in solido, a favore del lavoratore di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno biologico e morale conseguente all'infortunio sul lavoro.

La Corte di Cassazione ha ribadito che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del

dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente l'eventuale concorso di colpa del lavoratore. L'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri di atipicità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

In tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, nel caso affrontato, accertato che il lavoratore fosse stato adibito ad una operazione pericolosa (sostituzione della lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri), con una scala inidonea all'uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, senza che sull'esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza. Si è escluso che il lavoratore abbia posto in essere una condotta abnorme, atipica ed eccezionale. Il Supremo Collegio ha, quindi, statuito che il datore di lavoro fosse obbligato a ristorare integralmente il danno occorso al lavoratore.

**L'indennità di mancato preavviso di licenziamento non è esigibile nei confronti dell'impresa committente se risulta essere maturata dopo la cessazione del contratto di appalto.**

**Corte di Cassazione,  
sentenza n. 22728 del 2013.**

Un lavoratore chiedeva al Tribunale la condanna della società committente del proprio datore di lavoro al pagamento della somma dovutagli a titolo di indennità di mancato preavviso del licenziamento comunicatogli dalla società appaltatrice.

Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la richiesta ritenendo che non ricorrevano i presupposti per l'affermazione della responsabilità solidale nei confronti della società committente ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, in quanto il contratto d'appalto intercorso tra le imprese era cessato ancor prima che il lavoratore venisse licenziato dall'appaltatrice, quale sua datrice di lavoro, per cui il trattamento retributivo preteso non era sorto nella vigenza del predetto contratto, essendo, invece, la conseguenza dell'autonoma scelta successiva della società datrice di

lavoro di interrompere in tronco il rapporto lavorativo.

Tribunale e Corte di Appello ritenevano, inoltre, non provato che tale atto di risoluzione fosse dipeso dalla cessazione dell'appalto, per cui, difettando qualsiasi collegamento, sia temporale che causale, tra il licenziamento e l'appalto non poteva essere affermata una responsabilità solidale dell'impresa committente.

La Corte di Cassazione ha confermato che l'indennità sostitutiva del preavviso può essere oggetto di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nel contratto d'appalto di opere o di servizi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, quando vi è la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il recesso dal rapporto di lavoro e l'appalto.

Il Supremo Collegio ha affermato che nel caso esaminato il contratto d'appalto era cessato ancor prima che il rapporto di lavoro venisse risolto dal datore di lavoro per ragioni non risultate connesse all'esecuzione dell'appalto intercorso in precedenza con la società committente e, dunque, l'indennità di mancato preavviso del licenziamento non era esigibile nei confronti dell'impresa committente dal momento che tale indennità era maturata quando il contratto d'appalto era già cessato.

Il credito in questione non derivava dalla prestazione lavorativa resa nell'esecuzione del contratto d'appalto, bensì dall'autonoma scelta imprenditoriale del datore di lavoro, successiva alla conclusione dell'appalto. Il credito invocato non era attinente alla fine dell'appalto e, dalla stessa motivazione del licenziamento, non emergeva alcun legame tra lo stesso ed il contratto d'appalto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore condannandolo alle spese del giudizio nella misura di Euro 1550,00.

**Trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine.**

**INPS,  
Messaggio n. 19435/2013**

L'INPS ha formulato nuove soluzioni interpretative in merito al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine.

Il diritto di autore riguarda le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all'informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il profilo patrimoniale del diritto di autore, che si sostanzia nell'utilizzazione economica dell'opera

medesima, posta in essere attraverso diverse forme e modalità (pubblicazione, riproduzione, diffusione a distanza, noleggio, ecc.), dalla quale può derivare un compenso.

Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto ad imposizione esclusivamente laddove derivi, fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggetto a tassazione da parte del datore di lavoro, dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni.

Il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare tra tre fattispecie tipiche.

Libero professionista iscritto ad una delle Casse dei professionisti: in tal caso, l'obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.

Artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS: l'obbligo contributivo, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore.

Lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non compreso tra gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: il reddito prodotto dal professionista è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche dall'assoggettamento nella Gestione separata.

Il diritto di immagine è riconosciuto alla persone affinché la propria immagine non venga diffusa o pubblicata senza autorizzazione. L'ordinamento giuridico riconosce il carattere patrimoniale del diritto di immagine.

In ordine al trattamento contributivo dei compensi per la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine, possono verificarsi tre ipotesi.

Libero professionista iscritto ad una delle Casse professionali: l'obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.

Artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS: l'obbligo contributivo, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore.

Lavoratore autonomo non rientrante tra gli artisti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e non iscritto ad una Cassa professionale: trattandosi di proventi che rientrano, nei redditi di lavoro autonomo si configura, l'iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria.